



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto
Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale

(Viale Marinali d'Italia, 14 – 0735.586711 – E.mail: cpsanbenedetto@mit.gov.it – www.guardiacostiera.it)

ORDINANZA N. 03/2015

(Norme relative alla navigazione, ormeggi e sosta delle unità da diporto)

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di San Benedetto del Tronto:

- VISTO** il Regolamento Portuale approvato con ordinanza n°146/2009 in data 10.12.2009, Capo II - Titolo II;
- VISTO** l'Accordo Stato – Regione intervenuto in data 30.03.2009, relativamente al riparto di competenze amministrative nel porto di San Benedetto del Tronto, per la parte relativa alla darsena turistica;
- VISTO** il dispaccio n. 8531 in data 28.08.2014 della ex "Direzione generale per i porti", avente ad oggetto "*Riparto competenze Stato Regione - Porto di San Benedetto del Tronto - darsena turistica*";
- TENUTO CONTO** delle modifiche normative o giurisprudenziali intervenute nel corso degli ultimi anni, della modifica dello stato dei luoghi, nonché dell'evoluzione delle attività portuali di maggior rilievo nel porto di San Benedetto del Tronto;
- CONSIDERATA** la necessità di emanare una nuova disciplina dell'area attualmente destinata ad ormeggio delle unità da diporto utilizzate a fini commerciali, contemperando anche l'interesse a garantire tratti di banchina da destinare alla pubblica fruizione per il diporto in transito;
- VISTI** gli artt. 17 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

(Navigazione e sosta)

Le unità da diporto potranno navigare nell'ambito portuale per raggiungere/lasciare gli ormeggi a loro destinati, con l'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza.

L'ormeggio presso le strutture in concessione dedicate alla nautica da diporto potrà avvenire in attuazione dei propri regolamenti interni.

Di regola, sulle banchine pubbliche, gli ormeggi destinati alle unità da diporto sono:

- 1) quelli disposti lungo il tratto di banchina di circa 40 (quaranta) metri all'interno della darsena turistica, compresi tra la concessione del Circolo Nautico Sambenedettese e la radice dello scalo d'alaggio per il diporto, per unità con lunghezza fuori tutto non superiore a 18 (diciotto) metri e larghezza massima non superiore a 5 (cinque) metri, con lo specchio di poppa rivolto verso la banchina.

In particolare:

- il tratto di banchina dei primi 30 mt. (dalla 1^a alla 4^a bitta) a partire dal limite della concessione del Circolo Nautico, è riservato all'ormeggio delle unità da diporto

adibite ad attività di noleggio e/o locazione, solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'imbarco/sbarco delle persone e carico/scarico eventuali provviste di bordo. Quanto sopra fatto salvo l'eventuale rilascio di concessioni demaniali marittime per l'occupazione di tale tratto di banchina, secondo quanto stabilito dal dispaccio prot.n.8531 in data 28.08.2014 della ex "Direzione generale per i porti";

- il tratto di banchina dei secondi 10 mt. (dalla 4^a alla 6^a) e il tratto di banchina a nord dello scalo d'alaggio del diporto sono riservati all'ormeggio delle unità da diporto "in transito".

2) quelli disposti lungo il tratto di banchina, di circa 25 (venticinque) metri, confinante a Nord con la banchina in concessione alla Lega Navale Italiana, sezione di San Benedetto del Tronto ed a Sud con lo scalo di alaggio del diporto, per unità con lunghezza fuori tutto superiore a 18 (diciotto) metri ma non superiore a 24 (ventiquattro) metri, con accosto di fianco alla banchina.

Tale tratto è anch'esso riservato all'ormeggio delle unità da diporto adibite ad attività di noleggio e/o locazione, solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'imbarco/sbarco delle persone e carico/scarico eventuali provviste di bordo. Quanto sopra fatto salvo l'eventuale rilascio di concessioni demaniali marittime per l'occupazione di tale tratto di banchina, secondo quanto stabilito dal dispaccio prot.n.8531 in data 28.08.2014 della ex "Direzione generale per i porti".

Articolo 2

(Obblighi durante la navigazione e sosta nel porto)

Durante la navigazione nell'ambito portuale le unità da diporto dovranno:

- a) procedere ad una velocità tale da non creare difficoltà alle altre unità ormeggiate e, comunque, a velocità non superiore ai 3(tre) nodi;
- b) effettuare le manovre secondo la rotta più breve, evitando evoluzioni inutili e senza intralciare il movimento delle altre unità;
- c) fare ascolto radio continuo sul canale 16 VHF in modo da poter essere contattati o contattare le navi ed i motopescherecci in movimento all'interno del porto;
- d) segnalare, con i segnali acustici regolamentari, la propria presenza in caso di nebbia.

Durante la sosta nell'ambito portuale le unità da diporto dovranno:

- a) ormeggiare in modo da non intralciare il transito e la manovra di altre unità, facendo particolare attenzione al corretto posizionamento dei cavi sulle bitte, secondo le regole della buona perizia marinaresca
- b) effettuare l'ormeggio con cavi idonei (in numero sufficiente) nonché con un congruo numero di parabordi allo scopo di evitare incidenti, secondo le regole della buona perizia marinaresca;
- c) eseguire prontamente movimenti lungo la banchina che si rendessero necessari per permettere l'ormeggio di altre unità su semplice disposizione verbale del personale della Capitaneria di Porto;
- d) prestare attenzione ai segnalamenti presenti in porto per individuare secche e/o pericoli.

Articolo 3

(Divieti)

Alle unità da diporto di cui al presente Capo è fatto divieto di:



- a) navigare a vela o con tavole a vela all'interno dell'ambito portuale, fatto salvo casi particolari espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima;
- b) avvicinarsi alle navi ormeggiate alle banchine del porto;
- c) ormeggiare lungo le banchine riservate al naviglio mercantile e peschereccio;
- d) praticare la pesca sportiva nel canale di accesso, nello specchio acqueo dell'ambito portuale e nelle relative adiacenze come definito dall'articolo 2 del presente regolamento ed in particolar modo entro un raggio di 500 (cinquecento) metri dai fanali rosso e verde di ingresso al porto;
- e) usare detersivi e/o sostanze non biodegradabili per il lavaggio delle unità;
- f) usare in modo improprio l'acqua delle colonnine presenti in porto; in particolare si fa espresso divieto di lavare autoveicoli in ambito portuale.

Articolo 4 (Unità in transito)

Nel tratto di banchina riservato alle unità in transito battenti bandiera comunitaria, l'ormeggio, previa comunicazione alla Sala Operativa di questa autorità marittima, è previsto alle seguenti condizioni:

- per un tempo inferiore alle 24 ore
- per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese.

I concessionari di strutture dedicate alla nautica da diporto dovranno riservare gratuitamente una percentuale del 10% dei posti di ormeggio per le unità in transito che avvanzeranno apposita richiesta, qualora previsto nell'atto di concessione.

Art.5 (Abrogazioni)

La presente ordinanza entra in vigore dalla data della sua pubblicazione, la cui pubblicità verrà assicurata mediante la pubblicazione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it.

A partire da tale data sono da considerare abrogate le disposizioni previste al Capo II del Titolo II dell'Ordinanza n°146/2009 in data 10.12.2009.

Art. 6 (Sanzioni)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, saranno puniti ai sensi dell'art.1174 del Codice della Navigazione, oppure nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 171/2005 se relativo alla condotta di un'unità da diporto.

San Benedetto del Tronto, 16/02/2015

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Sergio LO PRESTI

